

Autorità Idrica Toscana

ADDENDUM per PUBLIACQUA SPA
al Regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato

ART. 1 – Ambito di applicazione

1.1 Il presente Addendum è un insieme di regole che integra le disposizioni del Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato (di seguito “Regolamento”), secondo quanto previsto dall’art.2.2 dello stesso Regolamento.

1.2 Tali regole definiscono specifiche fattispecie non previste nel Regolamento e trovano applicazione, al pari delle stesse, nell’ambito del rapporto di fornitura del servizio idrico integrato tra Publiacqua Spa –di seguito denominata “Gestore” e gli utenti finali.

1.3 Il presente Addendum è obbligatorio per tutte le categorie di utenza definite all’interno del Regolamento e del presente documento.

1.4 Esso è parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell’acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 2 – Definizioni

1- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell’ambito domestico;

2 - **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate a domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

3- **Acque meteoriche di prima pioggia AMPP:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

4 - **Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):** acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, individuate dal regolamento di cui all’art. 13 della legge regionale 20/06;

5 - **Acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC):** acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: i) strade pubbliche e private, ii) piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8 comma 8 della L.R.20/06;

6- **Fognatura separata:** è la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda destinata alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera.

7- **Fognatura mista:** è la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena) ed è realizzato per convogliare le acque di

tempo asciutto e, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale.

8 - Utenza condominiale: è l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali

9 - Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII.

ART. 3 – Livelli di Qualità Tecnica e Contrattuale (Rif. Regolamento: art. 7)

3.1 L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del contatore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente finale, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del servizio idrico integrato.

3.2 Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l'utente finale è tenuto al pagamento dei costi dell'intervento che saranno addebitati nella prima fattura utile.

3.3 Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale ed economicamente sostenibile.

3.4 Il riferimento alla normativa vigente sul livello di pressione non si applica alle aree di cui all'art. 7.2 del Regolamento di fornitura e in tutte quelle situazioni in cui la carenza di risorsa derivi da cause di forza maggiore o da condizioni strutturali di servizio.

3.5 Il Gestore dovrà, comunque, comunicare per iscritto all'utente finale i risultati della verifica.

3.6 Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del misuratore per garantirne il corretto funzionamento

3.7 Il Gestore garantisce la continuità del servizio, ma per cause di forza maggiore quali rotture e guasti imprevedibili delle infrastrutture di produzione e distribuzione, o carenza della risorsa dovuta a condizioni climatiche estreme, il Gestore potrà sospendere o ridurre l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici per periodi limitati ai tempi necessari al ripristino delle normali condizioni di servizio. Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, pertanto, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 4 – Contratto di fornitura (Rif. Regolamento: art. 8)

4.1 Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto. È fatto obbligo all'utente finale comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Le spese di bollo, amministrative e di deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti finali.

4.2 I contratti di utenza sottoscritti digitalmente seguendo la normativa hanno piena validità ai sensi dell'art. 2702 c.c.; di conseguenza, per i processi digitalizzati, i contratti in forma scritta potranno essere sostituiti dall'accettazione digitale.

4.3 All'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'Utente deve produrre al Gestore:

- Copia del codice fiscale e di un documento d'identità della persona fisica che sottoscrive il contratto;

Autorità Idrica Toscana

- Se l'Utente finale è un Condominio copia del verbale di assemblea di nomina dell'Amministratore o, se il Condominio non ha nominato un Amministratore ex art. 1129 c.c., delega scritta dei condòmini in favore del "delegato" come indicato all'art. 34.6 del Regolamento;
- Se l'Utenza è intestata a persona giuridica, autocertificazione dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che sottoscrive il contratto;
- I dati catastali dell'immobile a cui è asservita la fornitura;
- Autocertificazione del titolo che attesta il possesso dell'immobile e, laddove richiesta, copia dell'eventuale contratto di locazione, comodato etc.;
- In caso di voltura ex art. 10 del Regolamento, la lettura del contatore alla data di voltura del nuovo Utente.

4.4 Per le utenze condominiali caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di categorie di utenza produttive, a seguito di specifica indicazione del gestore, sarà obbligo dell'utenza di procedere ad una variazione contrattuale con disconnessione delle stesse.

4.5 Il contratto di utenza è intestato come segue:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile in base ad un titolo legittimo;
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità è intestato al Condominio secondo le regole di cui all'art. 34 del Regolamento;
- c) per la fornitura temporanea dell'acqua per uso edilizio, al costruttore o al proprietario della costruzione. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente il termine dell'attività di costruzione, tale contratto termina con la fine della validità titolo edilizio o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b).

4.6 Il gestore deve essere messo in condizioni di operare la disattivazione, pertanto nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, l'utente deve garantire l'accesso al personale del Gestore. Il venir meno della condizione di cui sopra determina che l'utente finale rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

4.7. Sono eccezionalmente ammesse forniture temporanee nei casi di usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:

- luogo di erogazione;
- data di inizio e di cessazione della fornitura;
- utilizzo per cui è richiesta la fornitura;
- quantità di mc necessari per l'intera manifestazione.

Le forniture temporanee saranno attivate a seguito di sottoscrizione di un contratto di fornitura ed in tutti i casi sarà installato un contatore per la misurazione dei consumi. L'utente sarà tenuto, oltre agli ordinari oneri contrattuali, al pagamento anticipato del diritto fisso, come specificato nel tariffario. A conclusione dei giorni di fornitura richiesti dall'utenza, il Gestore procederà alla rimozione del misuratore ed effettuerà il conguaglio dei consumi, da determinarsi in relazione all'uso richiesto.

Art. 5 – Cause di limitazione, sospensione, disattivazione della fornitura e di risoluzione del contratto (Rif. Art. 8.4 del Regolamento)

Autorità Idrica Toscana

5.1 Oltre a quanto si prevede all'art.8.4 del Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato e tranne i casi di mancata osservanza del criterio della diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il Gestore non è responsabile per danni derivanti da sospensioni della fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per necessità di esecuzione di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti o per sopperire a fabbisogni d'emergenza.

5.2 In coerenza con l'art. 8.4 del Regolamento, il Gestore provvederà limitazione/sospensione della fornitura in caso di grave inadempimento, quali:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza minimi necessari per la fatturazione elettronica;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile ad un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;

5.3 In coerenza con l'art. 8.4 del Regolamento, il Gestore provvederà alla disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento, quali:

- a) prelievi abusivi;
- b) cessione dell'acqua a terzi;
- c) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata, ivi compresa l'omessa manutenzione delle condotte a monte del misuratore o il rifiuto, anche implicito, a consentire l'intervento del Gestore ex artt. 20.3 e 21.3 del Regolamento Unico;
- d) in caso di pericolo per persone o cose;
- e) manomissione del misuratore e delle opere a monte del punto di consegna, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore stesso.

5.4 Il Gestore si riserva la possibilità di cessare l'erogazione del servizio al punto di consegna anche con la sola apposizione al misuratore di una valvola di chiusura del flusso idrico monitorata in telecontrollo o comunque soggetta a verifiche tecniche periodiche da parte del Gestore. In questi casi il misuratore rimarrà pertanto mantenuto nella sua ubicazione

Art. 6 – Preventivi e Lavori su allacciamenti (Rif. Art. 11 del Regolamento)

6.1 I lavori di realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete idrica e fognaria sono svolti esclusivamente dal Gestore previa redazione e accettazione, da parte del richiedente, di un preventivo. Il costo dei lavori, comprensivi degli oneri di occupazione del suolo pubblico, è a carico dell'utente. In caso di preventivi superiori a 7.500 euro per lavori di allacciamento fognario, è possibile la loro rateizzazione con interessi su richiesta dell'utente.

6.2 Nel caso di forniture temporanee in cui non possa essere usato un allacciamento idrico esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento idrico da determinarsi mediante redazione del preventivo.

6.3 Ai sensi dell'art. 11.3 del Regolamento, nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dal Gestore- nei confronti dell'utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo ad eccezione dei corrispettivi per eventuali modifiche e integrazioni al preventivo stesso concordate per iscritto da Richiedente e Gestore.

6.4 Il preventivo, dal momento del suo rilascio da parte del Gestore è valido novanta giorni. Decorso tale termine, il preventivo decade e l'Utente – nel caso in cui sia ancora interessato all'esecuzione del lavoro – dovrà presentare una nuova istanza e chiedere la predisposizione di un nuovo preventivo. Il preventivo si

intende formalmente accettato con l'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Con l'accettazione del preventivo il documento è efficace a produrre i suoi effetti per sei mesi dalla data di pagamento. Decorso tale termine, senza che il Richiedente abbia predisposto le attività propedeutiche, puntualmente indicate nel preventivo da Publiacqua, all'esecuzione dei lavori da parte del Gestore, la validità ed efficacia del preventivo decade. In questo caso il Gestore provvederà alla restituzione degli importi corrisposti dal Richiedente, salva la trattenuta delle spese amministrative e dei costi di gestione della pratica.

6.5 Nel caso in cui il Richiedente, entro il periodo di validità del preventivo, revochi in modo espresso la propria accettazione e i lavori non siano stati ancora eseguiti e nei casi di cui al 11.4 del Regolamento, il Gestore provvederà alla restituzione degli importi corrisposti dal Richiedente, salva la trattenuta delle spese amministrative e dei costi di gestione della pratica.

6.6 Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto da parte del Gestore della domanda di allacciamento idrico potrà essere opposto quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle utenze, oppure si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Art. 7 – Applicazioni tariffarie specifiche (Rif. Art. 14 del Regolamento)

7.1 In coerenza alle tipologie e sottotipologie tariffarie previste all'art. 14.1 lett. b) del Regolamento si precisa che:

- a) all'interno delle utenze condominiali esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento, per il consumo specifico e misurato derivante dalla presenza di autoclave e di controllo della fuoriuscita dell'impianto di autoclave (troppo pieno), sarà applicata la tariffa prevista per l'uso Artigianale e Commerciale - piccoli quantitativi;
- b) alle utenze che costituiscono impianti collegati a bocche antincendio di natura privata, al quantitativo prelevato sarà applicata la tariffa prevista per gli "Altri Usi" per tempo vigente, se l'uso è improprio; in caso di prelievi effettuati da impianti collegati a bocche antincendio di natura privata, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell'impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, al quantitativo d'acqua prelevato sarà applicata all'utente finale un decimo della tariffa "Altri Usi" per tempo vigente.

7.2 All'interno delle utenze condominiali, laddove sia rilevata una differenza tra il consumo dell'utenza condominiale e la somma dei consumi delle utenze delle unità immobiliari sottese contrattualizzate (cosiddetto Defalco), il Gestore applicherà a tutti i consumi così misurati la tariffa base prevista per l'uso condominiale.

7.3 Alle pertinenze di immobili a cui si applica la tariffa domestico residente, è facoltà del Gestore applicare la struttura di scaglioni tariffari prevista dall'articolazione tariffaria vigente.

7.4 Alle forniture civili che prelevano da fonti autonome il Gestore applica la tariffa di fognatura e depurazione al 100% dell'acqua prelevata, oppure del quantitativo utilizzato per uso domestico o assimilato a domestico, derivante dalla lettura del contatore di cui all'Art. 25.2. In tal caso, in sede di dichiarazione annua, dovrà essere allegata documentazione comprovante la lettura dei metri cubi utilizzati per uso domestico o assimilato. Nel caso in cui il Gestore verifichi dichiarazioni mendaci il consumo pregresso annuo sarà calcolato utilizzando quale valore scaricato in fognatura il 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall'apposito misuratore d'utenza di cui all' Art. 25.2.

7.5 Alle utenze intestate direttamente ai Comuni del territorio gestito e finalizzate all'uso pubblico si applica una tariffa pari al 14% della struttura tariffaria per tempo vigente dell'Uso Pubblico o Pubblico disalimentabile, ivi inclusa la struttura tariffaria per gli scarichi industriali.

Art. 8 – Perdite occulte su impianti collegati a bocche antincendio

8.1 In caso di Perdita Occulta accertata su un'utenza che costituisce impianto collegato a bocche antincendio di natura privata, la tariffa applicata sarà pari ad un decimo della tariffa "Altri Usi" per tempo vigente, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione.

Art. 9 – Misuratore (Rif. Artt. 18 e 20 del Regolamento)

9.1 Il misuratore è collocato, di regola, al limite della proprietà privata in posizione accessibile al Gestore.

9.2 L'utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, il collegamento del misuratore con l'impianto privato. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del misuratore facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione dello stesso. I pozzetti a terra in proprietà pubblica vengono di norma eseguiti dal Gestore.

9.3 Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il misuratore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente finale. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente finale dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

9.5 L'utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

9.6 È fatto divieto all'Utente di apporre sigilli e lucchetti agli sportelli e coperchi che proteggono il vano ove è collocato il misuratore. Nel caso in cui l'Utente non vi provveda autonomamente, il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, potrà rimuovere i sigilli privati apposti al coperchio/sportello richiedendo, se previsto, l'intervento delle Autorità competenti.

9.8 Nei casi in cui il Gestore provveda alla sostituzione/rimozione del misuratore ai sensi del D.M. 93/2017, l'Utente può far richiesta di verifica dello stesso entro 180 giorni dall'avvenuta sostituzione.

Art. 10 – Prescrizioni per l'integrità della qualità dell'acqua

10.1 L'impianto privato deve essere realizzato in modo da assicurare la separazione con il pubblico acquedotto evitando qualsiasi possibilità di contaminazione e ritorno dall'impianto privato verso il pubblico acquedotto.

10.2 La manutenzione di organi preposti a tale funzione, a valle di tutti i componenti a qualsiasi titolo installati dal Gestore, spetta all'utente finale che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

10.3 Qualora il personale del Gestore accerti che l'utente finale non abbia garantito la separazione, potrà, previa diffida scritta, interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 11 – Custodia del Misuratore (Rif. Artt. 18 e 20 del Regolamento)

11.1 Il misuratore è di proprietà del Gestore ed è affidato all'Utente che ne è consegnatario e custode avendo cura della sua buona conservazione.

11.2 Qualora rilevi la presenza di guasti, danneggiamenti, manomissioni o di palese imperfetto funzionamento del misuratore, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore.

Autorità Idrica Toscana

11.3 In caso di guasto del misuratore, dovuto al venire meno degli obblighi di cui sopra, il Gestore addebita all'Utente i costi della riparazione o sostituzione del misuratore.

11.4 La manomissione dei sigilli messi dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità.

11.5 È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso o dovute a perdite non occulte quali ad esempio quelle che possono verificarsi per malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

11.6 Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere alla riparazione, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore procedere alla limitazione e/o chiusura del misuratore.

Art. 12 – Rilevazione dei consumi (Rif. Art. 19 del Regolamento)

12.1 Oltre ai casi disciplinati dall'art. 19.2 del Regolamento, laddove il contratto e la tipologia di fornitura prevedano 4 letture l'anno del misuratore, il numero dei giorni intercorrenti tra ogni tentativo dovrà essere superiore o uguale a 70 giorni solari.

Art. 13 – Manutenzione degli impianti interni (Rif. Art. 23 del Regolamento)

13.1 In caso di misuratori collocati in proprietà privata al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica ed i misuratori l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione secondo quanto previsto dagli art. 20 e 21 del Regolamento.

13.2 In caso di inottemperanza, il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale e potrà procedere all'installazione di un misuratore posto al limite tra proprietà pubblica e privata a servizio dell'utenza, le cui spese saranno imputate all'utente finale. L'utente rimane, comunque, unico responsabile in merito ai danni che le perdite potrebbero arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

13.3 Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell'utente, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione/riparazione perdite.

13.4 L'utente finale deve far eseguire e/o ripristinare, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, il collegamento del misuratore con l'impianto privato.

13.5 Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento, comprese tra la rete principale e il limite fra proprietà pubblica e proprietà privata spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro.

Art. 14 – Prelievi abusivi (Rif. Art. 46 del Regolamento)

14.1 È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

14.2 Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l'installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso.

Autorità Idrica Toscana

14.3 Per i casi accertati di prelievo abusivo idrico, nei confronti del soggetto responsabile, è prevista l'applicazione di una penale a titolo di manomissione dell'impianto, nonché saranno addebitate le spese degli interventi effettuati per l'interruzione dell'abuso ed i costi del consumo che si stima essere stato prelevato senza autorizzazione e calcolato in base alla tariffa prevista per la categoria di utenza coinvolta. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l'erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente finale.

14.4 I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

14.5 Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi le condizioni contrattuali generali stesse (compresa l'identità dell'intestatario ed utilizzatore), deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, si dovrà provvedere, tranne i casi previsti all'art. 31 del Regolamento, alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente finale, adeguato alle mutate condizioni.

14.6 È, inoltre, rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontanelle e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

14.7 Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

14.8 È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d'irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.

14.9 Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido.

14.10 È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.

14.11 È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.

14.12 È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d'acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.

Autorità Idrica Toscana

14.13 È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito.

14.14 L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell'ambito di un'attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell'ambito di un'attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell'Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) disponibilità di risorsa;
- b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
- c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

14.15 È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

14.16 Tutti i casi di prelievo abusivo accertato di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti

Art. 15 –Scarichi vietati (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

15.1 È vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

15.2 A titolo esemplificativo, è vietato lo scarico in pubblica fognatura delle seguenti sostanze:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto nonché temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità;
- f) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) rifiuti provenienti dallo spurgo di fosse settiche e di fognature pubbliche-private;

Autorità Idrica Toscana

h) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;

i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;

j) reflui con carica batterica e/o virale patogena che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

15.3 L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l'eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.

Art. 16 –Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

16.1 In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono al numero verde guasti o per PEC, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all'interno di insediamenti privati.

16.2 Tale comunicazione è finalizzata a consentire l'immediata adozione di eventuali misure e provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra, pertanto, sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e, successivamente, confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'Autorità competente per territorio. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione alle Autorità competenti per territorio.

16.3 Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall'ARPAT, dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Gestore, dall'ASL, dai Comuni e da altri Enti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 17 – Impianti di pretrattamento (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

17.1 Laddove necessari, visto quanto previsto al comma 24.2 del regolamento del servizio idrico integrato, gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche, che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

17.2 Per gli scarichi di acque reflue industriali ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono ed a mezzo fax al Gestore; in tali casi gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. Qualora si verificano sversamenti accidentali, si rimanda al disposto di cui al precedente art. 16. L'eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento, dovuta a lavori di manutenzione ordinaria, deve preventivamente essere concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore con PEC. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.

Art. 18 –Prescrizioni tecniche generali di allacciamento fognario (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

18.1 Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.

18.2 Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito "pozzetto di raccordo", posto all'interno della proprietà privata prima del punto di consegna.

Autorità Idrica Toscana

18.3 A monte dell'immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, solo nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo con le acque meteoriche, dovrà essere realizzato un apposito "pozzetto di ispezione", sia sulla linea delle acque reflue industriali che delle eventuali AMC e AMPP per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità.

Art. 19 – Raccolta e pretrattamento delle acque reflue (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

19.1 Laddove necessario, visto quanto previsto al comma 24.2 del regolamento del servizio idrico integrato l'utente finale deve provvedere a proprie spese alla realizzazione di un adeguato impianto di pretrattamento dei propri reflui domestici.

19.2 In occasione di trasformazioni, ristrutturazioni o modifiche degli edifici, il sistema di raccolta e pretrattamento dei reflui domestici dovrà essere reso conforme alle normative vigenti.

19.3 I titolari degli scarichi dovranno garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti con particolare riferimento alla periodica vuotatura dei pozzetti a interruzione idraulica e delle fosse biologiche.

19.4 Per il dimensionamento di tali dispositivi e per gli schemi base degli allacciamenti si rimanda agli allegati del presente Addendum.

19.5 Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in pubblica fognatura.

Art. 20 - Accettabilità in Pubblica Fognatura degli Scarichi Industriali (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, con particolare riferimento all'accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali, al controllo di tali scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e alle determinazioni e accertamenti in materia tariffaria, si rinvia a quanto espressamente e specificatamente previsto nel "Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali" approvato da AIT con Delibera n. 28 del 15 dicembre 2023.

Art. 21 – Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

21.1 Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d'ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.

21.2 L'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. Resta salva la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.

21.3 Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare vengono valutati in sede di autorizzazione.

Art. 22 – Pozzetti di ispezione allacci fognari (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

22.1 I pozzetti di ispezione devono essere costruiti secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi ed avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza.

22.2 A tal fine il Gestore si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica e/o la ricollocazione di pozzetti preesistenti per l'adeguamento a quanto previsto dal presente Addendum.

22.3 In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore sarà applicata una penale prevista nell'Allegato 1.

Art. 23 – Generalità di allacciamento fognario (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

23.1 I lavori relativi alla realizzazione dell'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente. In deroga al suddetto principio, a giudizio del gestore possono essere permessi, in via eccezionale e comunque per preventivi di spesa superiori a 7.500 euro, lavori in autonomia da parte dell'utente con valutazione preventiva dello schema di allacciamento proposto e verifica finale del lavoro svolto.

23.2 Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere di norma andamento rettilineo.

23.3 La manutenzione straordinaria dell'allacciamento, intesa come sostituzione della condotta, è a cura e spese dell'utente finale sino al punto di consegna che coincide con il pozzetto di consegna in area pubblica o privata ad uso pubblico. Le operazioni di manutenzione ordinaria, di stasatura e spurgo dell'allacciamento fognario sono a carico dell'utente finale sino alla conduttura stradale, nei casi in cui sia assente il pozzetto di consegna in area pubblica o privata ad uso pubblico.

23.4 Il Gestore provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio sulla base dell'art. 42 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato considerando le distanze di cui al comma 2 del medesimo articolo relative alla particella del fabbricato, e fino ad una distanza totale massima di 300 metri. Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti fognari esistenti, e/o per motivi igienico sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l'onere relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'utente finale limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

23.5 Nel caso in cui l'obbligo di allaccio riguardi edifici o stabilimenti adiacenti, gli obbligati possono richiedere lo sviluppo di un progetto di estensione o potenziamento di rete con oneri a carico dei richiedenti e compartecipazione del Comune e del Gestore. Il Gestore, acquisito da parte del Comune l'interesse pubblico dell'opera, procede a sviluppare il progetto. Successivamente alla redazione del progetto, Gestore, Comune e AIT, sottoscrivono una convenzione per la realizzazione dell'intervento, i cui costi, , sono ripartiti fra Utenti, Gestore e Amministrazione Comunale, salvo diversa indicazione di AIT.

23.6 Ai sensi e nei modi previsti dall'art. 42 del Regolamento Unico, tutte le utenze servite da fognatura sono soggette all'obbligo di allacciamento. Le utenze che, pur servite da una rete fognaria, ricadano nelle ipotesi di deroga di cui all'art. 42.5 del Regolamento Unico, devono formulare richiesta al proprio Comune che, accertata la sussistenza dei presupposti tecnici, provvede al rilascio di un'attestazione motivata che deroga al suddetto obbligo e, nel caso, di un'autorizzazione allo scarico fuori fognatura ex art. 4, comma 2 Legge regionale 20/2006 che dovrà essere conforme ai precetti normativi nazionali e comunitari anche in funzione della dimensione dell'agglomerato.

23.7 In caso di malfunzionamento dell'allacciamento e per verificare le cause dello stesso, l'utente finale può rivolgersi al Gestore, che effettuerà il sopralluogo a titolo oneroso, salvo il caso in cui le problematiche riscontrate siano riferibili a condotte e impianti pubblici.

23.8 Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell'Utente finale dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.

23.9 Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate ad una quota inferiore rispetto alla pubblica fognatura, l'immissione dei reflui in fognatura, in questi casi, avverrà – in parte - per mezzo di tratti di condotta in pressione su strade pubbliche e - in parte - a gravità per il tramite di un "pozzetto di calma" che, tecnicamente, separerà i due diversi sistemi di collettamento. In questi specifici casi il "punto di consegna" del servizio di fognatura coincide con il confine tra la proprietà pubblica e privata. L'impianto di sollevamento elettromeccanico, salvo casi di impossibilità oggettiva, dovrà essere installato all'interno della proprietà privata, ma ogni onere di gestione e manutenzione, anche straordinaria, di tale impianto, sono sempre a carico dell'Utente.

23.10 In caso di assenza del "pozzetto di accesso", ad eccezione di casi particolari e delle condotte private di allacciamento fognario in pressione ove è comunque previsto il "pozzetto di calma", il punto di consegna sarà identificato con il limite tra proprietà pubblica e privata. Nel caso in cui sia assente il pozzetto di accesso al tubo di ispezione, il Gestore del SII, o il Comune, ha la facoltà d'imporre la realizzazione dello stesso.

Art. 24 – Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

24.1 Salvo quanto disposto dalla normativa regionale e dall'atto autorizzativo, nonché nel "Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali" il Gestore può prescrivere l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di misuratori di portata per il controllo della quantità e, nel caso di scarichi con parametri in deroga e/o contenenti sostanze pericolose, anche l'installazione di strumenti di misura, se del caso in continuo e/o telecontrollati, della quantità e qualità dello scarico.

24.2 Il titolare dello scarico è obbligato ad assicurare il corretto funzionamento della strumentazione installata.

24.3 L'utente finale ha l'obbligo di consentire l'accesso agli strumenti per le letture e il prelievo dei campioni delle acque di scarico. Nel caso di scarichi in deroga in sede di rilascio della autorizzazione può essere prescritta l'installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico al fine di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell'impianto.

Art. 25 – Obbligo di installazione del misuratore al prelievo (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

25.1 Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei misuratori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione della penale prevista nell'Allegato 1.

25.2 Laddove, nei casi di uso domestico o assimilato al domestico, l'utente dichiara un utilizzo inferiore al totale prelevato, tale dichiarazione dovrà essere comprovata dall'invio della lettura di apposito misuratore che contabilizzi i metri cubi specifici di tale uso. In questo caso l'utente è tenuto a installare un ulteriore apposito

Autorità Idrica Toscana

misuratore, a valle di quello indicato al precedente paragrafo, entro il 31/12/2024. Fino a tale data la dichiarazione di cui sopra potrà essere fatta tramite autocertificazione.

25.3 I misuratori al prelievo, installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Addendum. La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l'applicazione della specifica penale di cui all'Allegato 1.

25.4 Per le acque prelevate, tali misuratori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento, per chi si approvvigiona di acque superficiali, e sul "collo", per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l'attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal Gestore condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei misuratori di portata. Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi della normativa vigente l'obbligo dell'installazione del misuratore al prelievo dovrà essere assolto prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, il Gestore può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i misuratori. Il Gestore può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del misuratore, qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Addendum. Prima dell'attivazione degli emungimenti, i soggetti interessati, dovranno comunicare al Gestore:

- la marca e il tipo di misuratore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

25.5 Il Gestore provvederà, al momento dell'attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei misuratori, che non potrà essere manomessa. I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale del Gestore o da persona dalla stessa formalmente autorizzata.

25.6 Il Gestore provvederà alla rimozione dei sigilli, per consentire l'intervento di riparazione o di sostituzione del misuratore, e alla rilevazione della lettura. L'interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni, la nuova installazione del misuratore per la nuova sigillatura. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art. 26 – Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale dei prelievi di fonti autonome (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

26.1 I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dal Gestore, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente allegando quanto previsto nell'art. 25.2 per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura ed eventualmente di depurazione.

Art. 27 – Compenso per spese istruttorie di allacciamento (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

27.1 Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento, il Gestore farà riferimento alle tariffe previste nell'apposito Allegato.

Art. 28 –Risarcimento danni da sversamento (Rif. Artt. 24 e 42 del Regolamento)

28.1 Il Gestore si riserva di rivalersi sui responsabili per tutti i costi che dovesse essere chiamato a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causino lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.

Art. 29 - Singolarizzazione delle utenze (Rif. Artt. 33 e 36 del Regolamento)

29.1 Per le utenze condominiali con contatori divisionali, la singolarizzazione e il posizionamento degli apparecchi di misura avverrà sulla base del "Regolamento di singolarizzazione".

29.2 Il Gestore, previa richiesta da parte dell'Amministratore del Condominio o delegato del condominio, effettuerà un sopralluogo per verificare la sussistenza dei presupposti tecnici per il posizionamento degli apparecchi di misura all'interno delle aree condominiali.

29.3 Il Gestore, nel caso riscontri la fattibilità tecnica, indica quali sono gli adeguamenti da eseguire sugli impianti privati a spese del Condominio, comunicandoli con apposita corrispondenza e successivamente effettua un sopralluogo di verifica sugli stessi.

29.4 Nel caso in cui il Gestore non riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura di cui sopra, deve darne comunicazione al richiedente.

Art.30 – Gestione della morosità per le utenze condominiali (Rif. Artt. 37 e 38 del Regolamento)

30.1 In caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, oltre a quanto previsto dal Regolamento del SII, a seguito dei solleciti di pagamento provvede ad informare, attraverso una attività di phone collection con un contatto telefonico, gli Amministratori di Condominio o i delegati condominiali sia della morosità presente sull'utenza sia del conseguente rischio di subire, in prima istanza, un intervento di riduzione del flusso idrico (salvo condomini con tariffe diverse dal domestico) e, successivamente, un'azione di sospensione della fornitura idrica condominiale. Il Gestore provvede ad effettuare almeno tre tentativi di contatti in giorni ed orari diversi.

30.2 Il Gestore, nei casi in cui i tentativi di contatto telefonico, disciplinati dal comma precedente, abbiano avuto esito negativo, o per mancata risposta o per un numero non attivo, invia una PEC o raccomandata con avviso di ricevimento per comunicare un ulteriore sollecito urgente all'Amministratore di Condominio o al delegato condominiale prima di procedere con gli interventi sul contatore. Nella comunicazione saranno indicati i canali da contattare urgentemente (quali, ad esempio, call center commerciale e sportelli al pubblico), per comunicazioni relative allo stato dei pagamenti dell'utenza, con un termine di sospensione di cinque giorni dal ricevimento della stessa: decorso quest'ultimo, in caso di esito negativo nella consegna della raccomandata A.R./PEC, Publiacqua procederà a riprendere le azioni di recupero del credito nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento del SII intendendosi già conclusa la fase di costituzione in mora.

30.3 Il Gestore, prima di procedere all'intervento di sospensione della fornitura, a seguito dell'attività di riduzione del flusso, provvede ad inviare una comunicazione di sollecito urgente tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministratore di Condominio o al delegato condominiale. In tale comunicazione saranno indicati i canali da contattare urgentemente (quali, ad esempio, call center commerciale e sportelli al pubblico), per comunicazioni relative allo stato dei pagamenti dell'utenza, con un termine di sospensione di tre giorni dal ricevimento della stessa: decorso quest'ultimo, le azioni di recupero del credito riprenderanno nelle forme e nei tempi previsti dalla regolazione.

30.4 Il Gestore, in riferimento a quanto previsto dall'art. 38.4 del Regolamento del SII, accetta pagamenti parziali, al fine di sospendere le azioni di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, pari ad almeno il 30% dell'importo complessivamente dovuto entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora.

30.5 L'utente moroso avrà la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora con una durata minima di diciotto mesi con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

30.6 In riferimento al piano di rateizzazione, l'utente ha l'obbligo di inoltrare la propria adesione al piano contestualmente al pagamento della prima rata del piano, pena la decadenza dello stesso. Fermo restando che il pagamento della prima rata deve avvenire entro la scadenza, il Gestore effettuerà le azioni di recupero solo dopo cinque giorni dalla scadenza dei singoli pagamenti, al fine di evitare la disattivazione del piano rate nel caso di eventuali ritardi minimi o disservizi relativi all'invio della dimostrazione del pagamento.

Art. 31 - Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua;
- b) penale per prelievi abusivi;
- c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai misuratori;
- d) corrispettivo per le volture d'utenza
- e) corrispettivo per subentro
- f) diritto fisso per attivazione utenza temporanea
- g) corrispettivo per la chiusura e riapertura del misuratore
- h) corrispettivo per la prova di taratura del misuratore ed eventuale sostituzione dello stesso in caso di misuratore risultato idoneo;
- i) deposito cauzionale;
- j) addebiti per interessi di ritardato pagamento;
- k) canone annuo per uso antincendio;
- l) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale;
- m) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione;
- n) manomissione dei sigilli;
- o) penale per spese amministrative e dei costi di gestione della pratica
- p) penale per inosservanza delle prescrizioni del Gestore per installazione di pozzetti;
- q) penale per mancata installazione dello strumento di misura al prelievo (fognatura) e sua manutenzione.